



Ministero dell'istruzione e del merito Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio III – Ambito Territoriale di Bergamo
Via Pradello, 12 – 24121 Bergamo - Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA** l'Ordinanza Ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 recante "Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo", per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO** il proprio provvedimento, prot. n. 8219 del 28.06.2024, relativo alle deleghe ai dirigenti delle istituzioni scolastiche per la valutazione delle istanze delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze;
- VISTO** il proprio atto prot. n. 498 del 5 agosto 2024, con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali per le supplenze della Provincia di Bergamo di 1 e 2 fascia – posto comune e sostegno - del personale docente della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di I e II grado e del personale educativo di cui all'O.M. 88 del 16 maggio 2024, valide per il biennio relativo agli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026;
- VISTO** il proprio provvedimento prot. n. 514 del 16.08.2024 di ripubblicazione delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze aa.ss. 2024/25 – 2025/26 per la provincia di Bergamo;
- VISTA** la nota MIM n. 115135 del 25.07.2024 con oggetto "Anno scolastico 2024/2025 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA";
- VISTI** i propri provvedimenti n. 521 del 21 agosto 2024, n. 527 del 23 agosto 2024, n.577 del 30 agosto 2024 e relative rettifiche n.581 del 2 settembre 2024, n. 586 del 4 settembre 2024, n. 591 del 5 settembre 2024, il provvedimento n. 600 del 9 settembre 2024 e relative rettifiche n. 604 del 10 settembre 2024 di individuazione dei destinatari dei contratti a tempo determinato di cui all'art. 2, comma 5, lettere a) e b) dell'O.M. n. 88/2024;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che dispone "gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo";
- VISTO** l'art. 7 comma 8 e 9 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che dispone "L'aspirante che non è in possesso del relativo titolo di accesso richiesto a norma della presente ordinanza è escluso dalle relative graduatorie" e "Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci";
- VISTO** l'art. 8, comma 7 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che stabilisce che "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate";
- VISTO** l'art. 8 comma 8 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 "In caso di esito positivo dei controlli di cui al comma 7, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all'interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020";

VISTO

l'art. 8 commi 9 e 10 della citata O.M. n. 88 del 16 maggio 2024 che rispettivamente dispongono "In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche" e "Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 9, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura";

VISTO

il decreto del Dirigente Scolastico dell'I.S.S. "G.B.Rubini" di Romano di Lombardia (BG) prot. n. 31.2024 avente ad oggetto proposta di esclusione dalle GPS dell'aspirante docente D'Auria Elisabetta;

DISPONE

a seguito dei controlli effettuati previsti dalla citata normativa è esclusa dalle Graduatorie Provinciali di Supplenza della Provincia di Bergamo e dalle relative graduatorie di istituto (GI) di cui all'O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, valide per il biennio aa.ss. 2024-26:

COGNOME	NOME	CLASSI DI CONCORSO
D'AURIA	ELISABETTA	ADSS I FASCIA

Conseguentemente a tale determinazione, l'eventuale servizio prestato dalla docente non in possesso del relativo titolo di accesso è, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico dell'istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione.

II DIRIGENTE dell'UFFICIO III

Vincenzo CUBELLI